



**Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale
COPAFF**

Audizione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, Prof. Luca Antonini, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto di governo n. 365)

Giovedì 16 giugno 2011

Nella presente audizione si cerca di mettere in luce l'importanza del decreto in esame nel quadro sistematico dell'attuazione del federalismo fiscale, di esplicitare la razionalità di alcuni istituti, chiarire possibili equivoci e fraintendimenti, di fornire alcuni dati utili all'esame del decreto (v. allegati n. 1,2,3). Si espongono anche, sul piano tecnico, alcuni suggerimenti diretti a rendere maggiormente funzionale l'impianto.

Il carattere ordinamentale del decreto in esame

Lo schema di decreto legislativo oggetto dell'audizione odierna presenta un alto carattere ordinamentale, soprattutto nei suoi primi 5 articoli. Si propone, infatti, di rimediare ad alcune distorsioni della nostra prassi politica, che incidono sul corretto funzionamento del sistema istituzionale risultante dalla riforma costituzionale del 2001 e dai processi di decentramento amministrativo.

Lo schema di decreto in esame è l'ottavo dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009. Contiene quindi una serie di disposizioni di "chiusura" rivolte a portare a sistema le innovazioni introdotte con il federalismo fiscale, che perseguono - o perlomeno avviano il percorso diretto a perseguire - una nuova razionalità e trasparenza sulle decisioni di spesa e di entrata. Sulla spesa questo avviene sia attraverso

l'introduzione dei costi e dei fabbisogni standard, nel superamento del criterio della spesa storica, e sia attraverso l'armonizzazione dei bilanci, nel superamento dell'anomalia dell'improprio "federalismo contabile". Sul lato delle entrate - fatti salvi gli interventi di manutenzione e di correzione che potranno ritenersi opportuni, soprattutto riguardo al decreto sulla fiscalità municipale - il tentativo dei decreti approvati è quello di: a) introdurre una semplificazione del quadro normativo; b) correggere alcune evidenti distorsioni attraverso l'applicazione del principio di territorialità; c) superare, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e regionali, il meccanismo della finanza derivata, origine di fenomeni di contenzioso e di scaricamento di responsabilità tra realtà istituzionali; d) introdurre margini di autonomia sufficienti a generare meccanismi di responsabilizzazione delle realtà locali e regionali, superando definitivamente l'aspettativa dei ripiani statali.

All'interno di questo quadro (qui sinteticamente ripercorso), il nuovo decreto nei suoi primi 5 articoli introduce alcuni nuovi istituti: alcuni attengono alla dinamica fisiologica del processo democratico, altri invece entrano in causa all'interno di una dinamica che fuoriesce dal quadro fisiologico.

I nuovi istituti della dinamica fisiologica dell'*accountability*: inventario di fine legislatura e di fine mandato.

Inventario di fine legislatura per le Regioni, e inventario di fine mandato per gli Enti locali, costituiscono, nei termini prefigurati dal decreto, due strumenti nuovi.

Al fine di evidenziarne lo scopo, va premesso un dato impressionante: nel nostro Paese è rarissimo che la competizione di un'elezione amministrativa (ad es. in un Comune) si svolga sulla base degli effettivi dati di bilancio. Quello che dovrebbe essere l'essenza del processo di autogoverno - abbiamo chiesto queste risorse ai cittadini, così le abbiamo spese, questo è il nostro risultato, ora giudicateci con voto - quasi mai trova spazio all'interno delle *issues* della competizione elettorale. Anzi, sempre più spesso si assiste a processi opposti. Dopo l'elezione si accusa la giunta precedente di avere nascosto un buco in

bilancio, su questo si apre la controversia con la nuova opposizione, e così il processo di autogoverno inizia subito a partire gravemente inquinato. In questa situazione non sarà quasi mai possibile ricostruire con esattezza il dato di partenza di una nuova amministrazione e quindi neppure giudicare quello di arrivo. Addirittura, a livello regionale si sono avuti casi eclatanti di Presidenti di Regione che solo dopo parecchi mesi dall'insediamento sono riusciti ad avere cognizione della situazione dei veri conti della gestione della sanità ereditata dal precedente governo regionale. In alcuni recentissimi casi, per ottenere quella chiarezza è stato necessario chiamare gli ispettori del Tesoro, come in Campania. Viene da domandarsi su quale base hanno votato gli elettori, ovvero che tipo di controllo democratico hanno potuto esercitare, se addirittura un Presidente di Regione fatica, dopo mesi, a far emergere il dato reale.

L'introduzione degli inventari di fine legislatura e di fine mandato è diretta al definitivo superamento di queste situazioni, che non rendono certo un buon servizio alla qualità della democrazia. Tali istituti impongono la pubblicazione sul sito dell'amministrazione, *prima dell'elezione*, di un bilancio sintetico certificato (dagli organi interni e poi da quelli interistituzionali preposti). Si tratta di una fondamentale innovazione in termini di *accountability*, diretta a permettere, in termini certi, la rendicontazione di uscita e quella di inizio delle gestioni politiche, evidenziando il risultato prodotto. Dall'introduzione di questo istituto, si renderà chiaro ai cittadini elettori per ogni nuova amministrazione, in termini certi, sintetici e immediati, quali risultati sono stati ottenuti, permettendo così un effettivo controllo democratico sul bilancio: per Toqueville la democrazia *inizia* con la pubblicazione del bilancio sulla Casa comunale. Gli inventari, oltre ai dati di bilancio, contengono una serie di altri elementi informativi utili alla valutazione della gestione complessiva (ad esempio informando sul processo di convergenza verso fabbisogni e costi standard).

Si tratta di istituti costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 1 della legge n. 42 del 2009 specificando che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, avviene "assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di

coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica”, così “da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”.

Sono quindi diretti a favorire una nuova trasparenza all’interno del processo democratico in attuazione anche del principio di cui all’art. 2 (lett. dd) della legge n. 42 del 2009: “trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità”.

Con queste misure, dirette anche a garantire il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dell’unità economica della Repubblica, il cittadino elettore viene finalmente posto nelle condizioni effettive di esercitare quel controllo democratico sulle azioni dei governi regionali e locali che è alla base del federalismo, che proprio in forza di questo presupposto (la maggiore vicinanza del controllo democratico) avvicina governanti e governati.

L’inventario di fine legislatura regionale è obbligatorio per le Regioni soggette a piano di rientro sulla sanità, facoltativo per le altre Regioni. L’inventario di fine mandato provinciale e comunale, viene istituito obbligatoriamente (è facoltativo per gli altri Enti) per quelle Province e quei Comuni che si trovano nella situazione di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli istituti della dinamica patologica dell’accountability: il cd. fallimento politico

Parallelamente a queste innovazioni, il decreto ne introduce altre, attinenti però non più alla dinamica fisiologica, bensì - per così dire - a quella patologica del circuito democratico. Si tratta di meccanismi sanzionatori diretti a evitare che la mala gestione ricada sui cittadini con incrementi *indebiti* di quella pressione fiscale sulla quale il federalismo fiscale, in rispetto dell’autonomia, consente maggiori margini di manovra, anche al rialzo. Si tratta degli istituti del cd. “fallimento politico” e dell’interdizione.

Riguardo questi istituti sono state sollevate obiezioni da parte di Regioni ed Enti locali, che li hanno ritenuti eccessivi, viziati d'incostituzionalità perché punitivi di comportamenti "meramente oggettivi" ed erroneamente fondati sull'art.126 della Cost., anziché sull'art.120 Cost. (potere sostitutivo).

Tali obiezioni appaiono però prive di fondamento, innanzitutto nel contesto d'una Costituzione che, come quella italiana, ruota con sue numerose disposizioni intorno ai principi di responsabilità e di buon andamento (art. 97), e che configura come inderogabile il dovere tributario (art. 2) in quanto diretto a fornire le risorse necessarie per garantire i fondamentali diritti sociali e civili (non certo sprechi ed inefficienze).

Rispetto a quelle obiezioni va anche precisato che il sistema giuridico italiano ha sempre avuto la mano molto pesante contro l'imprenditore fallito: interdizione dai pubblici uffici, iscrizione infamante nel pubblico registro dei falliti. Solo dal 2006 queste sanzioni sono state mitigate, rimando in ogni caso molto forti, ma fino ad allora l'imprenditore fallito perdeva non solo la possibilità di candidarsi in una elezione politica, ma addirittura anche lo stesso diritto di voto!

Tanto accanito contro l'imprenditore quanto inconcepibilmente tollerante con alcuni politici, lo stesso ordinamento italiano non ha quasi mai previsto nessuna sanzione specifica per quegli amministratori regionali o locali che mandavano in dissesto un Comune o disastavano i conti della sanità di una Regione; anzi non poche volte è accaduto che i responsabili di quei comportamenti fossero "premiati", con una candidatura sicura, a parlamentari o euro deputati.

Il difficile contesto che stiamo attraversando impone un deciso cambio di rotta rispetto a questo mal costume culturale, politico e normativo. E' legittimo richiederlo nel momento in cui la autonomia viene valorizzata dal nuovo processo di federalismo fiscale, chiamando tutte le istituzioni ad una nuova prova di responsabilità.

Nella dinamica fisiologica dell'autonomia, il controllo democratico è pienamente sufficiente. Di fronte a situazioni che trascendono quelle dinamiche è necessaria una garanzia di ultima istanza che si struttura nella sanzione del fallimento politico, proprio a tutela dell'ambito fisiologico dell'autonomia -

basti pensare cosa vuol dire entrare a governare una situazione che è stata letteralmente disastrosa, come in alcuni casi è recentemente avvenuto.

Nello specifico, per quanto riguarda i Presidenti di Regione, il meccanismo si struttura sulla base dei meccanismi esistenti che vengono però configurati anche tenendo conto della nuova autonomia impositiva regionale, per evitare appunto che gli aumenti della addizionale regionale Irpef ricadano - oltre un certo livello e senza che siano stati attuate efficaci azioni di risanamento - sugli elettori regionali.

Il fallimento politico per quanto riguarda il Presidente di Regione, si struttura infatti in un meccanismo di rimozione ex art. 126 Cost., configurando come “grave violazione di legge”, la situazione di grave dissesto finanziario.

A differenza di quanto affermato dalle osservazioni proposte dalle Regioni è la stessa legge n. 42 che impone il riferimento all’art. 126 Cost. (e non all’art. 120 Cost.).

L’art. 17, lett. e) prevede infatti che: “tra i casi di grave violazione di legge di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali”, demandando quindi al decreto legislativo la strutturazione di tale fattispecie.

Da questo punto di vista, se si volesse sostenere l’incostituzionalità del richiamo all’art.126 Cost., il difetto di legittimità andrebbe riferito alla legge n. 42/2009 e non al decreto. Ma è anche utile richiamare che su tale legge è intervenuta una larga intesa con gli enti territoriali.

La norma del decreto configura quindi la fattispecie di grave dissesto nel *congiunto verificarsi di tre situazioni*: a) il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario *ad acta* non deve adempiere immotivatamente, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si deve riscontrare, in sede di verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) deve avvenire l’aumento, per due esercizi consecutivi dell’addizionale

regionale Irpef al livello massimo previsto dal decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (si deve quindi trattare dell'aumento del 2,1% che porta al 3% il peso dell'aliquota base).

Il realizzarsi di queste tre condizioni, che devono sussistere congiuntamente, non è imputabile a comportamenti meramente oggettivi (come invece sostenuto nelle osservazioni regionali): si deve ad esempio trattare di immotivato mancato rispetto degli obblighi derivanti dal piano di rientro.

Al realizzarsi di questa fattispecie, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, la rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento nel proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione.

E' evidente che il concorso di tre diversi organi (Consiglio dei Ministri, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, e soprattutto Presidente della Repubblica, cui è imputabile in ultima istanza l'atto di rimozione) fornisce una adeguata garanzia al procedimento.

L'argomentazione - anch'essa impropriamente avanzata - per cui il Presidente di Regione in questo caso agirebbe come *Commissario ad acta* non toglie legittimità costituzionale alla previsione, dal momento che l'ordinamento dispone questa soluzione a tutela della autonomia costituzionale della Regione - oltre l'80% del bilancio di una Regione è relativo alla spesa sanitaria -, senza togliere però l'evidenza che sempre della stessa persona si tratta, cui rimangono comunque imputabili i comportamenti di cui alle ipotesi sub a), b) e c) sopra ricordati, ivi compreso l'immotivato inadempimento del piano di rientro.

La norma dispone inoltre che, al verificarsi della rimozione, il rimborso delle spese elettorali sostenute per la campagna per il rinnovo del consiglio regionale sia decurtato del 30% per il partito politico, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi

altra carica pubblica elettiva prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione.

In sintesi, quindi, la misura sanzionatoria nel suo insieme è diretta a tutelare i cittadini regionali e le imprese, evitando che ricada su di loro l'inefficienza di un Presidente che compie gravi e immotivate violazioni di obblighi di risanamento dei bilanci della sanità della Regione che amministra. Il verificarsi del grave dissesto finanziario diventa, inoltre, causa dell'applicazione di alcune disposizioni già in vigore: ovvero quello dell'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n.191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente.

Considerata in questi termini, non sembrano sussistere possibili dubbi di costituzionalità sulla disciplina.

Potrebbe semmai essere oggetto di considerazione la previsione dell'entrata in vigore dell'istituto, che potrebbe essere fatta decorrere non a partire dalla presente legislatura regionale, bensì da quella successiva all'entrata in vigore del decreto, in modo da *evitare l'impatto su situazioni già in corso* e i cui presupposti possono essere maturati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

Il decreto prevede anche il fallimento politico del Sindaco o del Presidente di Provincia.

La disposizione interviene semplicemente ad allargare il meccanismo sanzionatorio già previsto dal comma 5, dell'articolo 248, del decreto legislativo n. 267 del 2000 quando si verifica la fattispecie di dissesto finanziario.

In base al vigente comma 5, dell'articolo 248: "gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze, e le cause che hanno

determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile”.

Il carattere innovativo del cd. fallimento politico del Sindaco o del Presidente di Provincia è quindi limitato, dal momento che la nuova sanzione della ineleggibilità viene applicata nella stessa ipotesi normativa in cui *già l'ordinamento vigente* prevede il divieto di ricoprire, per cinque anni, l'incarico di assessore.

E' questa quindi la risposta alle obiezioni per cui si rischierebbe di far ricadere la sanzione dell'ineleggibilità a chi si è trovato in situazioni già compromesse. Come già nella normativa vigente, infatti, la Corte dei Conti deve accertare una precisa responsabilità imputabile, per dolo o colpa grave, al Sindaco o al Presidente di Provincia in carica, senza che vengano in rilievo gli effetti delle scelte e delle responsabilità imputabili alle precedenti gestioni.

Come già quindi la normativa attuale, solo al verificarsi di questo presupposto, di danni prodotti per solo dolo o colpa grave, la nuova disposizione prevede la sanzione dell'ineleggibilità, per una durata di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Regione, nonché a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento, del Parlamento europeo.

Allo stesso Presidente di Provincia o al Sindaco si applica la sanzione dell'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. Inoltre, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, i componenti del collegio riconosciuti responsabili non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata.

E' utile, per concludere, evidenziare che negli ultimi dieci anni in Italia, su oltre 8000 Comuni, solo 36 hanno dichiarato dissesto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Ben dieci volte più alto è il numero dei comuni che lo hanno dichiarato dall'inizio alla fine degli anni 90, ma il motivo è che la normativa permetteva, a quel tempo, ai Comuni in dissesto di accedere ai

ripianti statali. Abrogata quella possibilità, il numero dei dissesti si è drasticamente ridotto (si v. allegato n. 1 e premessa all'allegato n. 1).

Dei 448 enti che hanno deliberato il dissesto finanziario, sono quindi solo 36 quelli che lo hanno fatto dopo la modifica del titolo V della Costituzione. La motivazione è da ricercare nell'impossibilità di poter ricorrere a un mutuo (a carico dello Stato) per la copertura dei debiti (v. articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) il quale ha stabilito che in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento). Conseguentemente il risanamento resta tutto a carico dell'ente e quindi è venuta meno quella convenienza che spingeva alla dichiarazione di dissesto.

Lo stesso art.6, inoltre, al comma 2 prevede un meccanismo sostitutivo per quelle situazioni dove un Consiglio Comunale omette, pur in presenza di accertate situazioni di gravità di violazioni contabili o di squilibrio strutturali, di deliberare la dichiarazione di dissesto. Si tratta di una disposizione opportuna perché l'omissione della dichiarazione di dissesto potrebbe originare, nel futuro, anche dal timore della sanzione del fallimento politico.

Più precisamente, la norma del comma 2 disciplina la situazione in cui dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano: a) comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, b) irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive. In questo caso la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo

scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In questo caso il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rispetto a questa disposizione si può segnalare l'opportunità di un correttivo, anche in considerazione delle osservazioni svolte sul punto dall'audizione della Corte dei Conti: ovvero prevedere, prima di arrivare all'esercizio del potere sostitutivo del Prefetto, *una fase cuscinetto*, nell'ipotesi costruita sul modello del *piano di rientro* regionale nell'ambito della sanità.

Meccanismi sanzionatori inerenti il mancato rispetto del Patto di stabilità

Il decreto prevede inoltre sanzioni, alcune dal carattere più innovativo altre sostanzialmente confermatrice dell'esistente, per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Viene però formalizzato un potere di proposta e rimodulazione da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nell'allegato n. 2 si fornisce l'elenco degli enti che non hanno rispettato il Patto nel periodo 2007/2010.

Meccanismi premiali

Patto di stabilità. Il capo II disciplina i meccanismi premiali, e si struttura innanzitutto (art. 8) in una serie di misure relative al Patto di stabilità interno. Si tratta di meccanismi che anche in considerazione delle (non del tutto felici) esperienze del passato, possono acquisire un valore nuovo in forza del processo di razionalizzazione introdotto con costi e fabbisogni standard e con il decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Da questo punto di vista acquisisce rilievo anche in questo caso il potere di proposta e di ridefinizione riconosciuto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Ulteriori meccanismi premiali. In questo ambito (art. 9) vengono previsti alcuni ulteriori meccanismi premiali diretti a razionalizzare la spesa sanitaria a favore delle Regioni che dal 2012 istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. Si tratta di un meccanismo (premiale e quindi rispettoso dell'autonomia regionale) idoneo a favorire lo sviluppo di una prassi che ha portato a buoni risultati laddove è stata seguita.

Viene previsto anche un meccanismo diretto a favorire l'uniformità dei prezzi di riferimento, cercando quindi di superare la prassi di rilevanti – e spesso ingiustificate - differenze territoriali.

Al fine di una maggiore completezza delle disposizioni premiali, potrebbe apparire utile arricchire il testo prevedendo anche forme premiali per coloro che, a partire da situazioni molto distanti per inefficienze ereditate da precedenti gestioni, convergono verso i costi e i fabbisogni standard. In questo modo si favorirebbero i comportamenti virtuosi di chi fa emergere le situazioni critiche e affronta sforzi importanti rispetto a situazioni di partenza più critiche di altre.

Contrasto all'evasione fiscale. Vengono estese alle Province le normative sui meccanismi premiali per favorire il recupero dell'evasione fiscale, allineandole con quanto disposto dai precedenti decreti per Regioni e Comuni. A dimostrazione della utilità della previsione va ricordato che i dati di evasione su alcuni tributi come quello relativo alla Rc auto sono molto elevati, fino ad essere stati recentemente individuati dall'Isvap come una delle cause dell'aumento delle tariffe assicurative.

In questo ambito si segnala l'opportunità di *estendere il coinvolgimento nel processo sin qui disegnato (quindi complessivamente riguardante anche Regioni e Enti locali), anche della Guardia di Finanza, la cui collaborazione può risultare decisamente utile al fine di permettere una sinergia complessiva delle istituzioni preposte.*

Ulteriori forme premiali per il contrasto all'evasione fiscale. Una particolare attenzione merita la previsione dell'art. 12, che cerca di rispondere a un problema specifico. I meccanismi perequativi previsti in attuazione della legge n. 42 dispongono, infatti, che la perequazione debba garantire a tutti il finanziamento dei costi standard. In questo caso, se una Regione fosse, per assurdo, in una situazione di evasione totale, risulterebbe comunque garantita dal fondo perequativo, vanificando quindi anche i meccanismi di territorializzazione del gettito Iva. La disposizione in oggetto tenta di rimediare al paradosso di questa situazione, anche in considerazione del fatto che l'art.2 della Cost. qualifica come inderogabile il dovere tributario. Essa dispone innanzitutto che ogni anno sia determinato il livello di evasione fiscale di ogni regione confrontando i dati Istat – va ricordato peraltro che la stessa compartecipazione Iva fino al 2013 rimarrà impostata sulla base dei dati Istat - e quelli fiscali. Prevede quindi che sia conseguentemente disciplinato l'accesso al fondo perequativo considerando lo sforzo di recupero dell'evasione fiscale.

Alla legittima obiezione per cui il finanziamento dei costi standard è relativo a diritti fondamentali della persona come quello della tutela della salute, per cui sarebbe improprio disporre riduzioni, per quanto limitate, del fondo perequativo, si può trovare risposta calibrando la normativa (che in realtà non specifica a quale fase delle perequazione è riferita) non in relazione al fondo perequativo attinente ai Lep, bensì alla perequazione non relativa ai Lep.

PREMESSA A ALLEGATO N. 1

E' utile premettere che dell'elenco dei 448 enti che hanno deliberato il dissesto finanziario (allegato n. 1) , sono **solo 36** quelli che lo hanno fatto dopo la modifica del titolo V della Costituzione.

La motivazione del divario numerico ante e post riforma è da ricercare nell'impossibilità di poter ricorrere a un mutuo (a carico dello Stato) per la copertura dei debiti (v. articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) il quale ha stabilito che in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento). Conseguentemente il risanamento resta tutto a carico dell'ente e quindi è venuta meno quella convenienza che spingeva alla dichiarazione di dissesto.

Per questo motivo dopo la riforma il numero degli Enti che ha dichiarato dissesto si è drasticamente ridotto.

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
ACQUAFONDATA	FR	1991	375	21/09/1990
ACQUAFORMOSA	CS	1989	1498	20/11/1989
ACQUAPPESA	CS	1991	2147	29/01/1991
ACQUARICA DEL CAPO	LE	1989	4837	28/08/1989
ACQUARO	VV	1992	3218	07/12/1991
AFRICO	RC	1997	3256	30/12/1996
ALATRI	FR	1991	25301	30/10/1991
ALBIDONA	CS	1994	1967	15/03/1994
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	1990	1028	29/09/1990
ALEZIO	LE	1989	5221	23/06/1989
ALI'	ME	1996	1039	22/08/1995
ALIANO	MT	1990	1594	27/07/1990
ALLISTE	LE	1993	6105	27/04/1993
ALTAVILLA SILENTINA	SA	1992	6875	24/02/1992
ALTILIA	CS	1990	888	28/09/1990
ALTOMONTE	CS	1991	5090	26/02/1991
AMALFI	SA	1994	5619	21/02/1994
AMARONI	CZ	1989	2647	12/07/1989
AMASENO	FR	1991	4132	20/01/1990
AMENDOLARA	CS	1989	3131	10/01/1990
APICE	BN	2010	5790	27/01/2010
AQUINO	FR	1995	5473	13/06/1995
ARDEA	RM	1993	16989	22/07/1993
ARDORE	RC	1996	5035	02/06/1995
ARGUSTO	CZ	1989	614	16/05/1989
ARNESANO	LE	1989	3436	18/07/1989
ARPAIA	BN	1992	1556	28/11/1991
ARPAIA	BN	2008	1943	08/05/2008
ARPAISE	BN	1999	880	30/03/1999
ASCEA	SA	1989	5225	16/07/1989
AVIGLIANO UMBRO	TR	1994	2319	05/07/1994
BADIA TEDALDA	AR	1989	1394	31/08/1989
BADOLATO	CZ	1989	4065	28/12/1989
BAGNI DI LUCCA	LU	1989	7436	03/10/1989
BARBATA	BG	1992	529	04/12/1991
BARNI	CO	2011	620	16/03/2011
BASCHI	TR	1989	2736	04/08/1989
BASCIANO	TE	1989	2273	21/10/1989
BATTIPAGLIA	SA	1993	47052	05/03/1993
BEDONIA	PR	1994	4386	15/03/1994
BELLEGRA	RM	1993	3011	13/11/1993
BELLOSGUARDO	SA	1995	1148	19/06/1995
BENEVENTO	BN	1994	62444	15/09/1993
BERNALDA	MT	1992	12563	28/11/1991

ROMA, 21/06/2011

1

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
BIANCHI	CS	1993	1624	28/11/1992
BIANCO	RC	1989	3890	18/07/1989
BOCCHIGLIERO	CS	1991	2876	27/02/1991
BONEA	BN	1993	1553	28/11/1992
BONIFATI	CS	1990	3604	30/10/1990
BORGIA	CZ	1993	6507	14/01/1993
BORGOROSE	RI	2002	4785	17/04/2002
BORMIDA	SV	1992	509	19/02/1992
BOSCOREALE	NA	1993	27184	15/07/1993
BOSCOTRECASE	NA	1990	11910	02/11/1990
BOTRUGNO	LE	1989	3068	14/07/1989
BOVALINO	RC	1996	8491	07/10/1995
BRANCALEONE	RC	1989	4078	30/08/1989
BROGNATURO	VV	1989	878	10/07/1989
BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	1989	1872	20/12/1989
BUCCIANO	BN	1990	1835	17/12/1990
BUGNARA	AQ	1992	1248	03/02/1992
CALCIANO	MT	1990	1069	30/11/1989
CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	1992	1331	02/12/1991
CALIMERA	LE	1989	7167	01/08/1989
CALOPEZZATI	CS	1989	1524	17/06/1989
CAMIGLIANO	CE	1993	1748	15/04/1993
CAMINI	RC	2011	743	28/09/2010
CAMPOREALE	PA	1990	4683	29/09/1990
CAMPOROTONDO ETNEO	CT	1994	2094	20/05/1994
CANALE MONTERANO	RM	1993	2730	23/09/1993
CANDIDA	AV	1991	1093	17/01/1991
CANTALUPO NEL SANNIO	IS	1989	790	12/07/1989
CANTERANO	RM	1989	382	19/10/1989
CAPISTRANO	VV	1993	1291	03/11/1992
CAPISTRELLO	AQ	2009	5397	16/07/2009
CAPORCIANO	AQ	1992	332	31/10/1991
CAREGGINE	LU	1989	773	10/07/1989
CARPINETI	RE	1991	4057	18/01/1991
CASABONA	KR	2010	2938	27/04/2010
CASAL DI PRINCIPE	CE	1992	18625	28/09/1990
CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	1993	32048	26/11/1992
CASALVIERI	FR	1996	3200	29/09/1995
CASAMICCIOLA TERME	NA	1993	6580	22/03/1993
CASAPESENNA	CE	1991	7009	29/09/1990
CASASCO	AL	1992	179	31/10/1991
CASELLE LANDI	LO	1991	1820	02/01/1991
CASOLA DI NAPOLI	NA	1990	3586	20/03/1990
CASSANO ALL'IONIO	CS	1993	18506	05/10/1992

ROMA, 21/06/2011

2

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
CASTEL CAMPAGNANO	CE	1997	1661	30/09/1996
CASTEL SAN LORENZO	SA	1989	3327	15/09/1989
CASTEL SAN VINCENZO	IS	1993	593	26/11/1992
CASTEL SANT'ANGELO	RI	1996	1345	20/10/1995
CASTELPOTO	BN	1992	1659	13/07/1991
CASTRI DI LECCE	LE	1989	3114	17/07/1989
CASTROFILIPPO	AG	1992	3708	04/03/1992
CASTROLIBERO	CS	1996	10275	30/09/1995
CATENANUOVA	EN	1999	5031	30/06/1999
CAULONIA	RC	1993	8197	05/03/1993
CAVALLINO	LE	1989	9042	19/07/1989
CAVE	RM	1994	8688	04/08/1994
CEPPALONI	BN	1990	3534	25/06/1990
CERCHIARA DI CALABRIA	CS	1993	3099	08/01/1993
CERENZIA	KR	1993	1317	29/12/1992
CERISANO	CS	1995	3213	28/12/1994
CERVICATI	CS	1991	1079	08/06/1989
CERVINO	CE	1990	4992	16/12/1989
CERZETO	CS	1990	2005	01/05/1990
CESA	CE	1993	6532	20/02/1993
CETRARO	CS	1989	11251	20/06/1989
CHIANCHE	AV	1994	682	24/03/1994
CHIARAMONTE GULFI	RG	1995	8192	17/08/1989
CHIETI	CH	1993	55773	10/06/1993
CHIOGGIA	VE	1989	53591	22/06/1989
CIMINA'	RC	1990	868	14/03/1990
CIRO'	KR	2001	4305	21/06/2001
CIVENNA	CO	1990	674	17/11/1989
CIVITA	CS	1989	1346	15/12/1989
CLETO	CS	1993	1465	06/03/1993
COLLAGNA	RE	1991	1148	15/01/1991
COLLEPIETRO	AQ	1992	402	13/07/1991
COLOBRARO	MT	1990	1845	25/09/1989
COLONNA	RM	1994	3104	10/06/1994
COMIZIANO	NA	1990	2135	29/12/1990
CONFLENTI	CZ	1989	1963	10/07/1989
CONTRONE	SA	1989	1065	30/12/1989
CORLETO MONFORTE	SA	1989	965	14/07/1989
CORNOVECCHIO	LO	1992	227	16/05/1992
CORSANO	LE	1989	5507	16/10/1989
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	1990	1033	29/09/1990
CORVARA	PE	1991	379	13/07/1991
COSOLETO	RC	1991	1260	25/02/1991
CRISPANO	NA	1991	9924	28/09/1990

ROMA, 21/06/2011

3

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
CROSIA	CS	1992	8259	11/12/1991
CUSTOMACI	TP	1989	4603	31/10/1989
CUTRO	KR	1989	13559	18/11/1989
DIAMANTE	CS	1995	5272	04/05/1995
DOGLIOLA	CH	1990	461	21/12/1989
DOMICELLA	AV	1992	1439	22/11/1991
DRAGONI	CE	1990	2248	23/04/1990
DURONIA	CB	1990	641	20/06/1989
EBOLI	SA	1993	32123	07/01/1994
ENNA	EN	2006	28476	23/12/2005
FAGGIANO	TA	1992	3626	31/10/1991
FALCONARA ALBANESE	CS	1989	1423	08/11/1989
FALERNA	CZ	1989	3817	03/08/1989
FARDELLA	PZ	1991	982	15/07/1991
FARINDOLA	PE	1989	2129	02/10/1989
FELITTO	SA	1991	1631	14/06/1991
FEROLETO ANTICO	CZ	1992	2206	12/07/1991
FERRUZZANO	RC	1989	957	05/10/1989
FILIGNANO	IS	2010	730	04/06/2010
FILOGASO	VV	1991	1390	29/10/1990
FIRMO	CS	1990	2781	13/03/1990
FIUMARA	RC	1989	1598	08/07/1989
FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	1989	4071	17/11/1989
FOLIGNO	PG	1989	53518	22/08/1989
FORCE	AP	1989	1713	20/06/1989
FORINO	AV	1992	4918	12/07/1991
FORIO	NA	1992	11952	28/11/1991
FORLI' DEL SANNIO	IS	1989	969	12/05/1990
FORMICOLA	CE	1994	1553	20/12/1993
FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	1989	3087	27/10/1989
FRASCINETO	CS	1989	2633	23/11/1989
FRATTAMINORE	NA	1994	14031	14/04/1994
FRESAGRANDINARIA	CH	1995	1317	14/01/1995
FRIGNANO	CE	1990	8950	25/10/1990
FRONTONE	PU	1991	1279	18/01/1991
GAGLIANO DEL CAPO	LE	1989	5786	08/01/1990
GAGLIATO	CZ	1989	848	10/07/1989
GALLIAVOLA	PV	1991	207	28/06/1991
GALLICCHIO	PZ	1991	1165	15/07/1991
GALLIPOLI	LE	1992	20991	19/12/1991
GALLODORO	ME	2005	406	31/05/2005
GAVAZZANA	AL	1990	128	03/11/1989
GENZANO DI ROMA	RM	1989	20777	19/06/1989
GERACE	RC	1990	3004	29/10/1990

ROMA, 21/06/2011

4

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
GIARDINI NAXOS	ME	1995	8898	21/07/1995
GIBELLINA	TP	1994	5050	15/12/1994
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	1991	788	31/01/1991
GIUGGIANELLO	LE	1989	1310	18/07/1989
GIULIANO DI ROMA	FR	1990	2257	20/03/1990
GIURDIGNANO	LE	1992	1833	15/02/1992
GORGA	RM	1994	779	10/11/1993
GORIANO SICOLI	AQ	1989	708	24/06/1989
GRAGNANO	NA	1990	29841	29/05/1990
GRISOLIA	CS	1993	2479	12/02/1993
GROTTOLE	MT	1993	2999	15/01/1993
GUAGNANO	LE	1989	6730	18/10/1989
GUARDAVALLE	CZ	1989	5879	28/05/1990
GUARDIA PIEMONTESE	CS	1992	1590	09/12/1991
GUIDONIA MONTECELIO	RM	1993	57357	30/04/1993
INCUDINE	BS	1992	475	14/07/1991
ISCA SULLO IONIO	CZ	1991	2057	14/12/1991
ISCHIA	NA	1993	16440	03/02/1993
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	1990	13566	25/05/1989
JACURSO	CZ	1992	933	15/07/1991
LACCO AMENO	NA	1993	3933	10/05/1993
LAINO CASTELLO	CS	1994	982	29/03/1994
LAPPANO	CS	1990	944	30/10/1990
LAURINO	SA	1993	2252	09/01/1993
LAURO	AV	1993	3880	15/07/1992
LAURO	AV	2010	3643	30/09/2010
LECCE NEI MARSI	AQ	1989	1803	27/05/1989
LEPORANO	TA	1990	5426	31/07/1991
LEQUILE	LE	1993	7602	29/07/1992
LIGONCHIO	RE	1991	1237	28/12/1990
LIMATOLA	BN	1994	3566	23/09/1993
LIMBADI	VV	1990	3725	09/11/1990
LINGUAGLOSSA	CT	1995	5514	15/02/1995
LIVERI	NA	1993	1864	11/11/1992
LONGOBARDI	CS	1994	2319	22/02/1994
LUNGRO	CS	1989	3238	17/10/1989
LUNGRO	CS	2008	2950	27/03/2008
MACCHIA D'ISERNIA	IS	1992	951	18/11/1991
MACCHIA VALFORTORE	CB	1990	981	20/06/1989
MAGLIANO VETERE	SA	1995	1099	13/11/1989
MALTIGNANO	AP	2004	2392	30/12/2003
MANDATORICCIO	CS	1990	3316	30/09/1990
MARANO DI NAPOLI	NA	1992	47838	03/12/1991
MARANO EQUO	RM	1992	744	14/08/1992

ROMA, 21/06/2011

5

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
MARCETELLI	RI	1998	153	06/03/1998
MARCHIROLO	VA	1999	3098	28/09/1998
MARTIRANO LOMBARDO	CZ	1990	1832	02/02/1991
MARTONE	RC	1989	780	02/11/1989
MASCALI	CT	1994	9939	01/03/1994
MASCHITO	PZ	1994	1933	11/01/1994
MELISSANO	LE	1989	7515	28/09/1990
MELIZZANO	BN	1997	1956	09/12/1996
MELPIGNANO	LE	1991	2231	30/10/1990
MENTANA	RM	2008	19245	04/11/2007
MIGGIANO	LE	1989	3699	22/10/1989
MIGLIERINA	CZ	1989	1067	22/06/1989
MIGNANO MONTE LUNGO	CE	1994	3302	29/03/1994
MINTURNO	LT	1990	18331	15/06/1990
MOLISE	CB	1989	195	16/06/1989
MOLITERNO	PZ	1993	4931	29/12/1992
MONASTERACE	RC	1992	3562	11/02/1992
MONCHIO DELLE CORTI	PR	1997	1334	26/06/1996
MONTE DI PROCIDA	NA	1989	13736	14/07/1989
MONTECALVO IRPINO	AV	2010	4013	19/10/2009
MONTECORVINO PUGLIANO	SA	1993	4433	23/06/1992
MONTEFORTE CILENTO	SA	1989	715	30/09/1989
MONTEGIORDANO	CS	1989	2632	20/06/1989
MONTEIASI	TA	1990	5282	22/06/1990
MONTEMESOLA	TA	1991	4428	10/01/1991
MONTEPARANO	TA	1992	2617	31/10/1991
MONTERONI D'ARBIA	SI	1990	6475	24/07/1989
MONTESANO SALENTINO	LE	1989	2691	21/07/1989
MONTORIO ROMANO	RM	1993	1802	17/02/1993
MORCONE	BN	1994	6611	02/09/1994
MORESCO	AP	1989	615	27/10/1989
MORMANNO	CS	1989	4170	04/12/1989
MOSCHIANO	AV	2006	1711	05/07/2006
NAPOLI	NA	1993	1056163	03/05/1993
NAPOLI AP	NA	1993	2995240	26/05/1993
NICOTERA	VV	1989	7715	14/07/1989
NOCERA INFERIORE	SA	1990	48282	29/09/1990
OLBIA	SS	1989	38206	11/09/1989
OLIVADI	CZ	1991	868	15/04/1991
OLIVETO LUCANO	MT	1989	753	07/10/1989
ORIOLO	CS	1994	3172	18/04/1994
OSSAGO LODIGIANO	LO	1990	1045	13/07/1990
OTRICOLI	TR	1990	1795	14/03/1990
OTTATI	SA	1993	989	12/12/1992

ROMA, 21/06/2011

6

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
OTTAVIANO	NA	1993	22221	14/09/1993
PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	1994	1694	28/02/1994
PALADINA	BG	1992	3133	21/04/1992
PALAGIANELLO	TA	1995	7272	22/06/1995
PALAGONIA	CT	1994	16453	13/06/1994
PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	1989	6367	12/09/1989
PALERMITI	CZ	1989	1643	20/06/1989
PALLAGORIO	KR	1990	1974	31/05/1990
PALMARIGGI	LE	1990	1643	31/08/1990
PALOMBARA SABINA	RM	1993	8455	06/08/1993
PANETTIERI	CS	1989	381	25/09/1989
PANNARANO	BN	1989	2121	13/09/1989
PAOLA	CS	1993	16571	11/03/1993
PARETE	CE	1990	9282	05/06/1990
PATERNOPOLI	AV	2006	2645	29/06/2006
PAUPISI	BN	1991	1788	06/11/1990
PEDACE	CS	1990	2350	01/02/1990
PEDASO	AP	1994	1963	30/11/1993
PEDIVIGLIANO	CS	1991	1077	19/07/1991
PERTOSA	SA	1997	858	20/01/1997
PESCOPAGANO	PZ	1995	2342	31/05/1995
PETILIA POLICASTRO	KR	1991	10928	01/03/1991
PETRELLA SALTO	RI	1995	1522	08/06/1995
PETRIZZI	CZ	1989	1643	22/06/1989
PETTORANO SUL GIZIO	AQ	1992	1365	15/07/1991
PICO	FR	2009	3089	30/05/2009
PIETRAFERRAZZANA	CH	1989	163	29/07/1989
PIETRAPAOLA	CS	1989	1440	22/07/1989
PIGNATARO INTERAMNA	FR	2006	2521	22/12/2005
POGGIARDO	LE	1989	6191	21/08/1989
POGGIO CATINO	RI	2000	1225	03/10/1999
POLLENA TROCCHIA	NA	1999	13049	02/06/1998
PONTELANDOLFO	BN	2003	3028	21/05/2003
PONTINIA	LT	2005	13278	17/05/2004
PONTINVREA	SV	1989	738	25/09/1989
POTENZA	PZ	1995	65713	04/04/1995
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	1989	607	24/06/1989
PROCIDA	NA	1991	10643	10/01/1991
PROVVIDENTI	CB	1990	221	06/08/1990
PUGLIANELLO	BN	1989	1338	10/08/1989
QUINDICI	AV	1994	3075	28/02/1994
RAIANO	AQ	1995	2799	30/12/1994
RAMACCA	CT	2005	10568	29/11/2005
RAMISETO	RE	1991	1525	16/12/1991

ROMA, 21/06/2011

7

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
RAVELLO	SA	1997	2496	25/03/1997
REINO	BN	1993	1366	12/03/1993
RIACE	RC	1989	1648	16/08/1989
RIONERO SANNITICO	IS	1990	1439	03/05/1991
RIONERO SANNITICO	IS	2010	1177	27/11/2009
RIPATRANSONE	AP	1990	4330	07/08/1990
RIPOSTO	CT	1989	14678	26/07/1989
ROBECCO PAVESE	PV	1991	603	28/09/1990
ROCCA CANTERANO	RM	1993	275	12/12/1992
ROCCA DE' GIORGI	PV	1994	119	25/02/1994
ROCCA DI NETO	KR	1989	5624	29/04/1989
ROCCA IMPERIALE	CS	1991	3629	14/07/1991
ROCCA PRIORA	RM	2009	11490	24/12/2008
ROCCA SANTO STEFANO	RM	1989	1065	10/08/1989
ROCCABERNARDA	KR	2003	3639	28/11/2002
ROCCAFIORITA	ME	1990	274	20/03/1990
ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	1989	1154	17/08/1989
ROCCAGIOVINE	RM	1989	254	29/09/1990
ROCCAGLORIOSA	SA	1989	2163	14/12/1989
ROCCAMONFINA	CE	2004	3757	28/05/2004
ROCCAROMANA	CE	1989	1161	16/11/1989
ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	1993	1119	13/11/1992
ROCCHETTA BELBO	CN	1991	213	15/01/1991
ROIATE	RM	1989	838	29/06/1989
ROSE	CS	1994	4152	31/03/1994
ROTA GRECA	CS	1990	1455	18/12/1989
RUOTI	PZ	1994	3808	24/02/1994
SABBIA	VC	1991	137	28/09/1990
SALVE	LE	1989	4863	21/07/1989
SALVITELLE	SA	1994	909	30/03/1994
SALZANO	VE	1992	10877	27/11/1991
SAMBUCI	RM	1989	815	01/08/1989
SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	1990	6466	17/02/1990
SAN BENEDETTO ULLANO	CS	1990	1882	14/07/1991
SAN CIPRIANO D' AVERSA	CE	1992	14102	27/11/1991
SAN COSMO ALBANESE	CS	1989	828	09/10/1989
SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	1993	1075	28/11/1992
SAN DEMETRIO CORONE	CS	1990	4350	01/02/1992
SAN DONATO DI LECCE	LE	1989	5844	09/10/1989
SAN FILI	CS	1989	2545	08/07/1989
SAN GIORGIO A LIRI	FR	2010	3170	15/10/2009
SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	1992	2508	17/02/1992
SAN GREGORIO MATESE	CE	2011	991	22/03/2011
SAN LORENZO	RC	1994	3936	13/07/1994

ROMA, 21/06/2011

8

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
SAN LORENZO BELLIZZI	CS	1989	1149	27/10/1989
SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1989	2276	25/11/1989
SAN LUCIDO	CS	1999	6140	31/10/1998
SAN MANGO D' AQUINO	CZ	1989	2125	14/09/1989
SAN MARCELLINO	CE	1991	11350	29/09/1990
SAN MARCO EVANGELISTA	CE	1994	5314	14/07/1993
SAN MAURO LA BRUCA	SA	1989	1011	14/10/1989
SAN NICOLA DELL' ALTO	KR	1990	1496	19/07/1990
SAN PIETRO IN GUARANO	CS	1989	3986	09/07/1990
SAN PIETRO IN LAMA	LE	1990	3893	27/08/1990
SAN PIETRO INFINE	CE	2002	1030	13/10/2001
SAN POLO MATESE	CB	1994	496	22/03/1994
SAN PROCOPIO	RC	2008	582	03/01/2008
SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	1991	1984	05/07/1991
SAN TAMMARO	CE	1996	4141	28/11/1995
SAN VINCENZO LA COSTA	CS	1989	2041	16/11/1989
SANARICA	LE	1989	1513	18/07/1989
SANGINETO	CS	1989	1516	09/11/1989
SANT' AGATA DEL BIANCO	RC	1989	824	22/08/1989
SANT' ALESSIO SICULO	ME	1993	1354	04/09/1993
SANT' ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	1991	2901	15/07/1991
SANT' ANGELO ALL'ESCA	AV	1991	1072	29/12/1990
SANT' ANGELO LE FRATTE	PZ	1989	1643	27/07/1989
SANT' ANTONIO ABATE	NA	1990	17185	13/12/1990
SANT' ARCANGELO	PZ	1991	6987	21/03/1991
SANTA CATERINA ALBANESE	CS	1994	1564	30/03/1994
SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	1989	2836	03/08/1989
SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	2000	1076	04/08/1999
SANTA DOMENICA TALAO	CS	1989	1418	05/11/1990
SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	1993	31641	03/12/1992
SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	1991	2887	27/02/1991
SANTA VENERINA	CT	1994	7090	29/11/1993
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	1992	1260	25/11/1991
SAPRI	SA	1989	7352	30/11/1989
SARACENA	CS	1990	4663	06/11/1990
SARNO	SA	1990	31885	10/10/1991
SASSANO	SA	1994	5390	19/08/1994
SASSINORO	BN	1989	984	20/06/1989
SATRIANO	CZ	1992	3356	14/07/1991
SCAFA	PE	1994	3873	20/12/1993
SCIGLIANO	CS	1993	1875	11/07/1992
SCILLA	RC	1992	5543	10/04/1992
SENNORI	SS	1989	7176	28/07/1989
SERRA D' AIELLO	CS	1989	1150	09/07/1989

ROMA, 21/06/2011

9

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
SERRAMEZZANA	SA	1989	434	18/11/1989
SERRARA FONTANA	NA	1997	2966	14/03/1997
SIANO	SA	1990	9095	10/07/1990
SOMMA VESUVIANA	NA	1990	28695	18/06/1990
SORIANO CALABRO	VV	1990	3024	04/01/1990
SORIANO CALABRO	VV	2008	2886	27/03/2008
SPARANISE	CE	1992	6955	25/10/1991
SPECCHIA	LE	1989	4995	18/07/1989
SPILINGA	VV	1989	1725	29/04/1989
SPINEA	VE	1996	25344	29/09/1995
STAITI	RC	1989	583	28/11/1989
STELLA CILENTO	SA	1990	926	11/12/1989
STIO	SA	1990	1198	12/06/1990
STRONGOLI	KR	1989	6955	24/06/1989
SUMMONTE	AV	1992	1494	17/12/1991
TARANTO	TA	2007	197582	17/10/2006
TERRAVECCHIA	CS	1990	1642	13/07/1989
TERZIGNO	NA	1989	13433	02/11/1989
TESSENNANO	VT	1995	474	16/06/1995
TEVEROLA	CE	1994	8829	21/03/1994
THIESI	SS	2002	3241	03/11/2001
TOLFA	RM	1989	4949	21/10/1989
TORELLA DEL SANNIO	CB	1989	974	19/06/1989
TORNIMPARTE	AQ	1995	3061	13/02/1995
TORRICELLA	TA	1989	4151	25/07/1989
TORTORA	CS	1989	5214	20/06/1989
TRENTINARA	SA	1989	1831	04/08/1989
TRENTOLA DUCENTA	CE	1993	11827	30/11/1992
TREVI NEL LAZIO	FR	2000	1972	09/10/1999
TRIVENTO	CB	2009	5028	23/10/2008
UCRIA	ME	1990	1654	27/04/1990
UMBRIATICO	KR	2002	1114	22/12/2001
VACCARIZZO ALBANESE	CS	1990	1474	29/09/1990
VAGLIO BASILICATA	PZ	1989	2228	25/09/1989
VALDERICE	TP	1993	10608	08/03/1993
VALERA FRATTA	LO	1993	925	13/10/1992
VALLE DELL'ANGELO	SA	1993	458	25/08/1993
VALLE DI MADDALONI	CE	1992	2406	15/07/1991
VALLECORSA	FR	1991	3501	06/12/1990
VALLEMAIO	FR	1992	1171	15/02/1992
VALVERDE	PV	1992	400	26/02/1992
VELLETRI	RM	2010	52647	15/10/2009
VETTO	RE	1992	2158	01/07/1991
VICO DEL GARGANO	FG	1989	8761	15/12/1989

ROMA, 21/06/2011

10

REPORT1

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI

Elenco degli Enti che hanno deliberato il dissesto

DESCRIZIONE	SIGLA	IPOTESI	ABITANTI	DATA DELIBERA
VICOLUNGO	NO	1993	812	15/12/1992
VIGGIANELLO	PZ	1996	3889	29/09/1995
VILLA DI BRIANO	CE	1989	5465	03/07/1989
VILLA LITERNO	CE	1991	10357	25/01/1991
VILLA MINOZZO	RE	1989	4096	06/11/1989
VILLA FRANCA SICULA	AG	1992	1744	27/02/1992
VILLALBA	CL	1994	2140	28/02/1994
VITICUSO	FR	1991	473	22/12/1990
TOTALE ENTI		448		

COMUNI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO NEL 2007

- 1 AGEROLA
- 2 AGNONE
- 3 AIROLA
- 4 ALASSIO
- 5 ALBANO SANT'ALESSANDRO
- 6 ALBAREDO D'ADIGE
- 7 ALBINO
- 8 ALCAMO
- 9 ALTOFONTE
- 10 ALTOPASCIO
- 11 ANAGNI
- 12 APPIANO GENTILE
- 13 APRILIA
- 14 AQUINO
- 15 ARCE
- 16 AUGUSTA
- 17 AULLA
- 18 AVELLA
- 19 AVERSA
- 20 AVETRATA
- 21 AVOLA
- 22 BAGNOLO PIEMONTE
- 23 BALESTRATE
- 24 BARDOLINO
- 25 BARGA
- 26 BARRAFRANCA
- 27 BELLA
- 28 BELLANTE
- 29 BELLIZZI
- 30 BELLONA
- 31 BISIGNANO
- 32 BORGETTO
- 33 BORGOMANERO
- 34 BORSO DEL GRAPPA
- 35 BOSCOTRECASE
- 36 BRIGNANO GERA D'ADDA
- 37 BRUGINE
- 38 BUCCINO
- 39 BUSNAGO
- 40 CACCAMO
- 41 CAIRO MONTENOTTE
- 42 CAIVANO
- 43 CALATABIANO
- 44 CALDIERO
- 45 CALIMERA
- 46 CALUSCO D'ADDA
- 47 CAMEROTA
- 48 CAMOGLI
- 49 CAMPAGNA LUPIA
- 50 CAMPOROSSO
- 51 CAMPOSANO
- 52 CANZO
- 53 CAPRINO VERONESE
- 54 CAPRIOLO
- 55 CARDANO AL CAMPO
- 56 CARLOFORTE
- 57 CAROVIGNO
- 58 CASALBORDINO
- 59 CASALE SUL SILE
- 60 CASALNUOVO DI NAPOLI
- 61 CASALSERUGO
- 62 CASAPESENNA
- 63 CASARZA LIGURE
- 64 CASTEL D'AZZANO
- 65 CASTEL GOFFREDO
- 66 CASTEL MADAMA
- 67 CASTELDACCIA
- 68 CASTELNUOVO DEL GARDA
- 69 CASTELTERMINI
- 70 CASTIGLIONE DEL LAGO
- 71 CASTREZZATO
- 72 CEFALU'
- 73 CELLAMARE
- 74 CENTALLO
- 75 CERIALE
- 76 CERVETERI
- 77 CETRARO
- 78 CHIARAVALLE
- 79 CHIARAVALLE CENTRALE
- 80 CISANO BERGAMASCO
- 81 CIVITANOVA MARCHE
- 82 COLLECORVINO

PROVINCE CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO NEL 2007

BOLOGNA
CASERTA
FORLI'
GROSSETO
PADOVA
RAVENNA
RIMINI
ROVIGO
SIRACUSA

REGIONI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO NEL 2007⁷

BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
MARCHE
MOLISE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA

***n. 9 enti inadempienti nei cui confronti non sono state applicate le sanzioni in quanto le inadempienze risultano imputabili a spese in conto capitale per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con l'esclusione delle quote di finanziamento nazionale (art. 1, comma 658-bis, legge n. 296 del 2009)**

84 CORBETTA
85 CORIGLIANO CALABRO
86 CORIGLIANO D'OTRANTO
87 CREVALCORE
88 CRISPIANO
89 CURNO
90 CUSTONACI
91 DESIO
92 DIAMANTE
93 DOMODOSSOLA
94 DORGALI
95 DRONERO
96 ERCHIE
97 ERICE
98 FASANO
99 FERENTINO
100 FERRANDINA
101 FICARAZZI
102 FIUGGI
103 FIUMEFREDDO DI SICILIA
104 FLERO
105 FOLLO
106 FONTANIVA
107 FRAGAGNANO
108 FRANCAVILLA FONTANA
109 FRANCOFONTE
110 FRASCATI
111 GAGGIANO
112 GANDINO
113 GELA
114 GIFFONI VALLE PIANA
115 GIOIOSA IONICA
116 GIOVINAZZO
117 GOITO
118 GRICIGNANO DI AVERSA
119 GUARDIA SANFRAMONDI
120 GUGLIONESI
121 IMPERIA
122 ISERNIA
123 ISOLA DELLE FEMMINE
124 ISOLA VICENTINA
125 LAMPORECCHIO
126 L'AQUILA
127 LATRONICO
128 LENTATE SUL SEVESO
129 LERCARA FRIDDI
130 LIZZANO
131 LONIGO
132 LOREGGIA
133 LOVERE
134 LUCERA
135 LURATE CACCIVIO
136 MACOMER
137 MANFREDONIA
138 MANOPPELLO
139 MARRUBIU
140 MARUGGIO
141 MASSA LUBRENSE
142 MASSAROSA
143 MATINO
144 MAZARA DEL VALLO
145 MAZZARINO
146 MEDA
147 MELENDUGNO
148 MESORACA
149 MILETO
150 MINERVINO MURGE
151 MIRABELLA ECLANO
152 MIRABELLA IMBACCARI
153 MISTRETTA
154 MODICA
155 MOGLIA
156 MONDRAGONE
157 MONTALTO DI CASTRO
158 MONTE URANO
159 MONTEBELLO VICENTINO
160 MONTECATINI-TERME
161 MONTEIASI
162 MONTELEPRE
163 MONTERONI DI LECCE
164 MORBEGNO
165 MORTARA
166 MOTTOLA
167 MOZZATE
168 MUSSOMELI
169 NARNI
170 NOCERA UMBRA
171 NOTO

173 OLGiate COMASCO
174 OLIANA
175 ORIA
176 ORTONOVO
177 OSSI
178 OZIERI
179 PAESE
180 PALAGONIA
181 PALMA CAMPANIA
182 PAOLA
183 PARETE
184 PARTINICO
185 PASSIGNANO SUL TRASIMENO
186 PENNE
187 PEScantina
188 PESSANO CON BORNAGO
189 PETROSINO
190 PIANA DEGLI ALBANESI
191 PIMONTE
192 PIZZO
193 PONTOGLIO
194 PORCARI
195 RACALMUTO
196 RACCONIGI
197 RAFFADALI
198 RECALE
199 RENDE
200 RIGNANO SULL'ARNO
201 RIPOSTO
202 ROCCA PRIORA
203 ROCCASECCA
204 ROMANO DI LOMBARDIA
205 RONCO ALL'ADIGE
206 ROSOLINI
207 ROSSANO VENETO
208 ROTTOFRENO
209 SALICE SALENTINO
210 SAMASSI
211 SAN BENEDETTO PO
212 SAN CIPRIANO D'AVERSA
213 SAN FELICE CIRCEO
214 SAN GENNARO VESUVIANO
215 SAN GIOVANNI BIANCO
216 SAN GIUSEPPE IATO
217 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
218 SAN MARCO EVANGELISTA
219 SAN MARTINO DI LUPARI
220 SAN PAOLO DI CIVITATE
221 SAN SECONDO PARMENSE
222 SAN VITO CHIETINO
223 SANNICOLA
224 SANTA MARIA DEL CEDRO
225 SANTA MARIA DI SALA
226 SANT'AGATA DI MILITELLO
227 SANT'AGATA LI BATTIATI
228 SANT'AGNELLO
229 SANT'ANGELO LODIGIANO
230 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
231 SANTHIA'
232 SANTORSO
233 SASSANO
234 SASSOFERRATO
235 SAVIGNANO SUL RUBICONE
236 SCAFATI
237 SCANZOROSCIATE
238 SERRA SAN BRUNO
239 SOMMATINO
240 SONDRIO
241 SORBOLO
242 SORRENTO
243 SOVERE
244 SOVIZZO
245 SPINETOLI
246 SPOLTORE
247 TARQUINIA
248 TAURIANOVA
249 TAVAZZANO CON VILLAVESCO
250 TEOLO
251 TIRANO
252 TIVOLI
253 TODI
254 TOLFA
255 TORTORICI
256 TRASACCO
257 TRICARICO
258 TRIVENTO
259 TURSI
260 IRRINO

262 VANZAGO
263 VARALLO
264 VERNOLE
265 VEROLI
266 VEZZANO LIGURE
267 VIGODARZERE
268 VILLA BARTOLOMEA
269 VILLA GUARDIA
270 VIMODRONE
271 VIRGILIO
272 VIZZINI

COMUNI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2008

	Differenza tra Obiettivo e Risultato al netto provved.rec.
	importi in migliaia di euro
1 ALBANELLA	310
2 ALBAREDO D'ADIGE	8.594
3 ALCAMO	998
4 APPIANO GENTILE	2.201
5 AQUINO	796
6 ARCE	211
7 ARCOLE	357
8 BISIGNANO	332
9 BOLZANO VICENTINO	1.652
10 BRIGNANO GERA D'ADDA	1.613
11 BUCCINO	
12 BUTERA	137
13 CACCAMO	11.819
14 CAIAZZO	447
15 CALVISANO	1.602
16 CAMERI	1.892
17 CAMPAGNA LUPIA	2.494
18 CAMPOSANO	335
19 CARSOLI	1.553
20 CASTEL D'AZZANO	4.547
21 CASTEL MELLA	2.481
22 CASTELNUOVO DEL GARDA	6.191
23 CASTROLIBERO	758
24 CELLOLE	1.880
25 COLLECORVINO	2.373
26 COLOGNE	746
27 COLORNO	896
28 COSSATO	1.572
29 DRONERO	934
30 FASANO	6.142
31 FIUGGI	
32 FOLLO	865
33 FONTE	571
34 FORMIA	4.930
35 GODEGA DI SANT'URBANO	1.560
36 GORLA MAGGIORE	4.227
37 GROTTAGLIE	2.001
38 GUALTIERI	1.902
39 ISOLA VICENTINA	3.606
40 LANDRIANO	1.228
41 LARINO	2.130
42 LURATE CACCIVIO	2.394
43 MARTINSICURO	1.331
44 MASSAROSA	3.832
45 MAZARA DEL VALLO	3.755
46 MESTRINO	1.147
47 MIRANO	6.056
48 MISTRETTA	414
49 MONTELEPRE	825
50 MOTTA DI LIVENZA	1.437
51 MOZZATE	2.840
52 MUSSOMELI	486
53 NICOSIA	1.448
54 OSPEDALETTO EUGANEO	1.305
55 PAESE	5.135
56 PALAGONIA	550
57 PARETE	1.329
58 PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1.048
59 PENNE	1.100
60 PESCANTINA	722
61 PIANA DEGLI ALBANESI	22.478
62 PIOMBINO DESE	3.959
63 PRAIA A MARE	734
64 QUINZANO D'OGGIO	955

REGIONI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2008*

	Differenza tra Obiettivo di cassa e relativo risultato	Differenza tra Obiettivo di competenza e relativo risultato
	importi in migliaia di euro	
1 CALABRIA	-398.348	-516.689
2 MOLISE	-43.809	
3 PUGLIA	-280.548	-204.346
4 SARDEGNA	-7.215	-424.132
5 SICILIA	-102.866	

* Sicilia, Sardegna e Molise non sono stati sanzionati in quanto le inadempienze risultano determinate all'andamento delle spese in conto capitale registrate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

65 RAFFADALI	2.535
66 RANDAZZO	1.062
67 RANICA	2.366
68 RENDE	4.267
69 ROBBIATE	864
70 SALGAREDA	1.312
71 SAMMICHELE DI BARI	2.160
72 SAN GIOVANNI BIANCO	630
73 SAN VITTORE OLONA	597
74 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	3.028
75 SANTA MARIA DEL CEDRO	
76 SAVIGNANO SUL RUBICONE	2.322
77 SCANZOROSCIATE	2.017
78 SCORZE'	2.136
79 SPRESIANO	1.045
80 TIRANO	1.775
81 TORTORICI	13.595
82 TRICARICO	15.236
83 TRIVENTO	
84 VALMONTONE	2.260
85 VENEGONO SUPERIORE	3.014
86 VERDELLINO	2.326
87 VEROLANUOVA	3.043
88 VIGODARZERE	2.099

I Comuni in giallo non hanno inviato né la certificazione né il monitoraggio

COMUNI

COMUNI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2009

		Differenza tra Obiettivo e Risultato al netto provved.rec.
	importi in migliaia di euro	
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	1.875
2	AGROPOLI	736
3	ALBINO	4.616
4	ALIFE	
5	ALMENNO SAN SALVATORE	733
6	ALMESE	1.308
7	ALTIVOLE	1.680
8	ANDRANO	1.664
9	AQUINO	180
10	ARCISATE	995
11	ARGELATO	3.428
12	ASOLO	2.281
13	BAGNOLO SAN VITO	1.108
14	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	10.297
15	BAREGGIO	2.846
16	BARGE	2.393
17	BELLINZAGO NOVARESE	1.229
18	BELLUNO	10.055
19	BISIGNANO	847
20	BOLGARE	2.824
21	BOLTIERE	1.655
22	BORDIGHERA	2.010
23	BORGETTO	479
24	BORGO A MOZZANO	879
25	BORGO SAN GIACOMO	968
26	BORGORICCO	773
27	BRANDIZZO	829
28	BUCCINO	
29	BUSTO GAROLFO	7.028
30	CACCAMO	
31	CADELBOSCO DI SOPRA	2.133
32	CADONEGHE	2.991
33	CADORAGO	653
34	CAERANO DI SAN MARCO	2.838
35	CAGLI	1.280
36	CAMERI	793
37	CAMPO SAN MARTINO	1.542
38	CAMPOSAMPIERO	2.340
39	CAMPOSANO	662
40	CAPACI	2.940
41	CAPRIATE SAN GERVASIO	2.736
42	CARINARO	681
43	CARMIGNANO DI BRENTA	1.074
44	CARNAGO	640
45	CAROVIGNO	2.001
46	CASALE SUL SILE	2.050
47	CASATENOVO	1.595
48	CASSOLNOVO	1.568
49	CASTEGGIO	895
50	CASTEL DI LAMA	789
51	CASTEL MAGGIORE	5.889
52	CASTEL VOLTURNO	
53	CASTELFRANCO VENETO	5.913
54	CASTELGOMBERTO	1.395
55	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	3.171
56	CASTELLARANO	
57	CASTELLI CALEPIO	938
58	CASTRIGNANO DEL CAPO	656
59	CAVAION VERONESE	4.311
60	CERANO	559
61	CERMENATE	2.479
62	CHIUDUNO	1.774
63	CILAVEGNA	1.206
64	CIRO' MARINA	647
65	CODOGNO	2.254
66	CONCESIO	3.024
67	CORATO	6.426
68	CORIGLIANO D'OTRANTO	800
69	CORTE FRANCA	469
70	CORTONA	2.214
71	CREMONA	31.594
72	CUGGIONO	907
73	CUORGNE'	1.104
74	CURTAROLO	1.121
75	CUTROFIANO	635
76	DELLO	1.877
77	DUE CARRARE	1.707
78	EBOLI	2.837
79	ELMAS	2.650
80	FABBRICO	1.370
81	FARA GERA D'ADDA	1.681
82	FINO MORNASCO	1.455
83	FIUGGI	
84	FONTANIVA	4.723
85	FONTE	492
86	FORMIA	7.122
87	FOSSACESIA	2.829
88	GAIARINE	950
89	GARBAGNATE MILANESE	3.964
90	GASSINO TORINESE	501
91	GATTEO	1.997
92	GAZZANIGA	564
93	GIAVENLO	4.050
94	GIRIFALCO	222
95	GOINOSFANADIGA	1.051
96	GORLA MAGGIORE	1.744
97	GORLE	1.448
98	GRAZZANISE	1.522
99	GUSSAGO	3.207
100	ILLASI	505
101	IRSINA	702
102	ISOLA DELLA SCALA	1.216
103	ISTRANA	1.649
104	LATERZA	1.857
105	LAVAGNO	903
106	LEINI	7.509
107	LEQUILE	592
108	LOANO	3.841

PROVINCE CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2009

		Differenza tra Obiettivo e Risultato al netto provved.rec.
	importi in migliaia di euro	
1	LODI	9.533

REGIONI

REGIONI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2009

		Differenza tra Obiettivo di cassa e relativo risultato	Differenza tra Obiettivo di competenza e relativo risultato
	importi in migliaia di euro		
1	CAMPANIA	-1.103.418	
2	MOUSE	-109.132	
3	PUGLIA	-517.286	-343.021

109	LOCATE DI TRIULZI	869
110	LOCOROTONDO	836
111	LORIA	2.185
112	LOVERE	1.994
113	LURAGO D'ERBA	1.012
114	LURATE CACCIVIO	608
115	LUZZARA	3.651
116	MAGLIE	739
117	MARATEA	172
118	MARCIANISE	5.325
119	MARTANO	428
120	MASERADA SUL PIAVE	370
121	MASSAROSA	12.749
122	MAZARA DEL VALLO	2.371
123	MILAZZO	2.689
124	MIRABELLA IMBACCARI	
125	MISTERBIANCO	3.119
126	MONREALE	925
127	MONTE SAN GIUSTO	697
128	MONTECORVINO PUGLIANO	1.042
129	MONTELABBATE	1.223
130	MONTEMARCIANO	1.123
131	MONTEPRANDONE	3.454
132	MONTICELLO CONTE OTTO	2.107
133	MONTICHIARI	8.675
134	MUSSOMELI	
135	NERVESA DELLA BATTAGLIA	2.396
136	NICOTERA	
137	NOALE	595
138	NOGARA	318
139	NONE	296
140	NOVA MILANESE	3.157
141	OPPIDO MAMERTINA	592
142	ORTA NOVA	2.745
143	ORVIETO	12.526
144	PARABIAGO	2.314
145	PEDEROBBA	1.249
146	PIAZZOLA SUL BRENTA	1.730
147	PIEVE DI SOLIGO	1.411
148	PIOMBINO DESE	2.643
149	PONTENURE	950
150	PONTERANICA	494
151	PONTOGLIO	1.766
152	PORTO MANTOVANO	2.060
153	PORTO SANT'ELPIDIO	3.967
154	POTENZA PICENA	2.683
155	POVIGLIO	1.196
156	PROCIDA	3.370
157	RANDAZZO	535
158	RANICA	2.047
159	RESANA	872
160	RIESI	1.261
161	ROBECCO SUL NAVIGLIO	424
162	ROCCA DI NETO	830
163	ROGLIANO	454
164	RONCADE	2.450
165	RONCADELLE	1.957
166	ROVELLASCA	703
167	SALA CONSILINA	1.270
168	SALGAREDA	852
169	SAN CIPIRELLO	1.559
170	SAN FELICE CIRCEO	
171	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	1.472
172	SAN FILIPPO DEL MELA	614
173	SAN GIORGIO SU LEGNANO	620
174	SAN GIOVANNI BIANCO	1.094
175	SAN GIULIANO MILANESE	7.926
176	SAN GIUSEPPE IATO	1.137
177	SAN PAOLO DI CIVITATE	456
178	SANNICANDRO DI BARI	1.582
179	SANREMO	10.313
180	SANTA CROCE SULL'ARNO	1.769
181	SANTA GIUSTINA IN COLLE	627
182	SANTA LUCIA DI PIAVE	531
183	SANTA MARIA DEL CEDRO	3.203
184	SANTA TERESA DI RIVA	791
185	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	1.638
186	SANTO STINO DI LIVENZA	953
187	SAREGO	1.076
188	SARNICO	1.755
189	SASSANO	
190	SCANZOROSCIATE	1.349
191	SCORZE'	1.201
192	SELVAZZANO DENTRO	7.762
193	SESTU	1.653
194	SEVESO	2.225
195	SINISCOLA	
196	SIRMIONE	4.617
197	SOMMA LOMBARDO	5.568
198	SPINETOLI	1.149
199	SPRESIANO	5.247
200	SUSA	1.353
201	SUZZARA	2.578
202	TAGGIA	4.056
203	TERME VIGLIATORE	1.309
204	TOMBOLO	3.111
205	TORTORA	535
206	TREBASELEGHE	3.231
207	TREIA	1.395
208	TREZZANO SUL NAVIGLIO	5.696
209	TRICARICO	701
210	TRINITAPOLI	1.812
211	TRINO	1.721
212	TRIVERO	942
213	VARAZZE	3.165
214	VEDELAGO	1.386
215	VENEGONO SUPERIORE	1.652
216	VERDELLO	1.488
217	VERNOLE	497
218	VEZZANO LIGURE	1.574
219	VIDIGULFO	1.774
220	VILLA BARTOLOMEA	333
221	VILLABATE	2.618
222	VILLONGO	2.075
223	VIMERCATE	3.432
224	VITTUONE	674
225	ZOGNO	1.147

I Comuni in giallo non hanno inviato né la certificazione e/o il monitoraggio

ENTI LOCALI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2010

(importi in migliaia di euro)

Enti	Differenza tra Obiettivo e Risultato
------	--------------------------------------

COMUNI

1	ALASSIO	1.627
2	AUIFE	177
3	BAGNOLO MELLA	310
4	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	11.963
5	BISIGNANO	66
6	BOLANO	1.917
7	BUSTO GAROLFO	6.729
8	BUTTAPIETRA	1.912
9	CABIAIE	1.087
10	CAERANO DI SAN MARCO	2.680
11	CALVI RISORTA	422
12	CAPRIATE SAN GERVASIO	4.183
13	CAPRINO VERONESE	502
14	CASTIGLION FIORENTINO	1.372
15	CAVARZERE	1.295
16	CIMITILE	134
17	CISTERNINO	791
18	COLLECORVINO	162
19	COLOGNA VENETA	292
20	CORTE FRANCA	633
21	DELLO	527
22	FARA GERA D'ADDA	1.777
23	GIFONI VALLE PIANA	745
24	GIRIFALCO	297
25	LURAGO D'ERBA	444
26	MANDELLO DEL LARIO	2.685
27	MOGLIANO VENETO	817
28	MONREALE	7.248
29	MOTTA DI LIVENZA	1.019
30	MOZZATE	870
31	MURO LECCESE	28
32	NERVIANO	2.968
33	NOCETO	873
34	NOGARA	986
35	RACALE	523
36	ROCCAPIEMONTE	45
37	SAN GIUSEPPE IATO	491
38	SAN LUCIDO	414
39	SANTA FLAVIA	1.394
40	SANTA MARIA DEL CEDRO	2.127
41	SANTERAMO IN COLLE	1.034
42	SESTO CALENDE	1.396
43	TORTORICI	572
44	TREZZANO SUL NAVIGLIO	1.926
45	URGNANO	72
46	VIDIGULFO	2.064

PROVINCE CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2010

(importi in migliaia di euro)

Differenza tra Obiettivo e Risultato

1	LECCO	24.186
---	-------	--------

REGIONI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO 2010

(importi in migliaia di euro)

TUTTE LE REGIONI SONO ADEMPIENTI

I Comuni in giallo non hanno inviato né la certificazione e/o il monitoraggio